

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2622

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**D'ALESSIO, NATTA, ANGELINI, POCHETTI, CORALLO, GARBI, LEONARDI, MILANI ARMELINO, TESI, VENE- GONI, CRAVEDI, MATRONE, BARACETTI, CERRA, BIAN- CHI BERETTA ROMANA, BALDASSI, BERTOLI MARCO, CARUSO ANTONIO, CECCHI, GAMBOLATO, MACCIOTTA**

*Presentata il 22 dicembre 1978'*

Modifiche alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, e provve-  
dimenti urgenti per i dirigenti militari e per gli ufficiali delle  
Forze armate nel quadro della riforma dell'ordinamento della  
difesa e dell'avanzamento del personale militare

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'iniziativa del Governo di proporre talune modifiche alla legge 10 dicembre 1973, n. 804 (atto Senato n. 1296; atto Camera deputati n. 2584), concernente il personale dirigente delle Forze armate e di Polizia, induce ad un esame più approfondito di questi problemi connessi con le non ancora risolte questioni dell'ordinamento per legge delle Forze armate e della riforma della disciplina dell'avanzamento. Ci sono ragioni, più che sufficienti, per porre tali questioni. Tra queste ricordiamo le seguenti:

1) la ristrutturazione militare operata in particolare nell'esercito, con conseguenti

modifiche ordinarie nell'ambito di ciascuna Forza armata;

2) l'introduzione della programmazione degli armamenti e l'avvio della pianificazione della difesa;

3) la maggiore qualificazione necessaria per svolgere funzioni direttive di alto livello in rapporto alla crescente qualificazione tecnico-operativa delle Forze armate;

4) la ridefinizione dei compiti delle Forze armate medesime in base alla legge dei principi (11 luglio 1978, n. 382) con il richiesto impegno in caso di calamità naturali e di disastri;

5) l'esigenza di meglio definire per i dirigenti militari, le attribuzioni devolute ai corrispondenti livelli dirigenziali dell'amministrazione civile dello Stato, tenuto conto che la legge 25 maggio 1978, n. 233, ha raddoppiato, per i dirigenti civili, dei limiti di somma previsti dagli articoli 7, 8, 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Su di un altro piano, le esigenze e le funzioni connesse alla lotta contro il terrorismo e per la sicurezza delle istituzioni hanno fatto emergere problemi di ristrutturazione e di migliore qualificazione dell'arma dei carabinieri, da non potersi considerare in alcun modo esauriti nell'ambito del riordinamento delle Forze armate e tali anzi, da richiedere una specifica valutazione. L'esame di conseguenza si allarga all'assetto delle diverse forze di Polizia e dei quadri dirigenti di esse i cui problemi appaiono del tutto ignorati dalla proposta governativa, approvata dal Senato. Infatti, se si tiene presente che:

la riforma di polizia, attualmente all'esame della Commissione interni della Camera dei deputati, comporta una struttura della dirigenza molto diversa da quella attuale;

il riordinamento del Corpo della guardia di finanza (disegno di legge

n. 1228 Senato), proposto in termini di forte caratterizzazione militare, quasi a bilanciare la civilizzazione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, prevede una ipotesi di non lieve ampliamento di quella dirigenza,

emerge, con tutta evidenza, rispetto alle modifiche della legge 10 dicembre 1973, n. 804, la necessità di soluzioni articolate atteso che la dirigenza di polizia è chiamata a soddisfare esigenze e ad assolvere compiti differenziati da quelli delle Forze armate.

Sembrerebbe dunque motivata la richiesta, che prospettiamo in via preliminare, di prendere in considerazione, dei numeri chiusi, soltanto quelli riguardanti i vertici militari delle Forze armate (carabinieri esclusi) rinviando l'esame e l'adeguamento delle dotazioni dirigenziali delle forze di Polizia nel loro complesso alla approvazione della riforma della pubblica sicurezza.

Ma quali numeri occorre prendere in considerazione per questo personale? Ecco il problema. Se ci riferiamo alla dotazione dei gradi dobbiamo riportarci alle cifre fissate con la legge (12 novembre 1955, n. 1137) sull'avanzamento già calcolate tenendo conto delle implicazioni del cosiddetto avanzamento normalizzato. Tali cifre sono:

(legge 12 novembre 1955, n. 1137)

	Esercito italiano	Marina militare	Aviazione militare	Totale
	—	—	—	—
generali ed ammiragli . . . . .	192	70	65	327
colonnelli e capitani di vascello . .	671	277	284	1.232
	—	—	—	—
TOTALE . . . . .	863	347	349	1.559
	==	==	==	==

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Se viceversa parliamo di numeri massimi, i cosiddetti numeri chiusi della legge 10 dicembre 1973, n. 804, determinati in aumento rispetto alle predette dotazioni, nell'intento di assorbire le eccedenze di personale e di incentivarne il collocamen-

to anticipato nell'ausiliaria (*rectius* in quiescenza) mediante l'ampliamento delle possibilità di promozione a disposizione, allora le cifre dei generali e dei colonnelli mutano come segue:

(legge 10 dicembre 1973, n. 804)

	Esercito italiano	Marina militare	Aviazione militare	Totale
	—	—	—	—
generali ed ammiragli . . . . .	321	104	105	530
colonnelli e capitani di vascello . .	1.379	508	558	2.445
	—	—	—	—
TOTALE . . . . .	1.700	612	663	2.975
	=====	=====	=====	=====

(Per il dettaglio, confrontare le tabelle allegate).

Se invece vogliamo sapere quanti sono i generali ed i colonnelli, delle diverse categorie (SPE, SPAD), attualmente in servizio nelle Forze armate, allora dobbia-

mo riferirci alla esistenza nei ruoli, così come è calcolata dall'amministrazione e di seguito riportata:

(Relazione della Corte dei conti).

	Esercito italiano	Marina militare	Aviazione militare	Totale
	—	—	—	—
generali ed ammiragli . . . . .	495	208	116	819
colonnelli e capitani di vascello . .	1.652	353	373	2.378
	—	—	—	—
TOTALE . . . . .	2.147	561	489	3.197
	=====	=====	=====	=====

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

## ORGANICI DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO

GRADO	Carabinieri	Fanteria	Cavalleria	Artiglieria	Genio	Ruolo spec. Unico	SERVIZIO			
							Art.	Mot.	Geo.	Chim. Fis.
Gen. C. A. . . . .	—		21			—	—	—	—	—
Gen. Div. . . . .	5		34			—	1	1	—	1
Gen. Brig. . . . .	13		86			—	3	2	1	2
Colonnello . . . . .	38	225	21	130	60	52	14	12	2	10

## NUMERO GENERALI E COLONNELLI PREVISTI

Gen. C. A. . . . .	—									
Gen. Div. . . . .	10		53				2	2	—	2
Gen. Brig. . . . .	21		145				5	3	2	3
Colonnello . . . . .	92	448	42	259	118	78	26	23	4	17

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

## PERMANENTE EFFETTIVO DELL'ESERCITO

TECNICO		Serv. Aut.	Servizio Sanitario		Servizio Comm.		Servizio Amm.	Servizio Veterinario	Totale	TOTALI GENERALI	
Genio	Tras.		Uff. Medici	Uff. Chim. Farm.	Uff. Comm.	Uff. Suss.				A gen.	B col.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	21		
—	—	1	1	—	1	—	1	—	46	A gen.	192
1	1	2	7	1	2	1	2	1	125	B col.	671
3	3	18	42	2	16	3	16	4	671	A + B	863

## DALL'ARTICOLO 3 LEGGE 804/1973 PER L'ESERCITO

									31		
—	—	2	2	—	2	—	2	—	77	A gen.	321
2	2	4	12	2	4	2	4	2	213	B col.	1.379
8	8	49	99	5	35	9	49	10	1.379	A + B	1.700

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

## ORGANICI DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO

	Stato magg.		Genio nav.		Armi nav.	
	N	SP	N	SP	N	SP
Amm. Sq. . . . .	8	—	1	—	1	—
Amm. Div. . . . .	13	—	4	—	2	—
Contramm. . . . .	17	—	5	—	3	—
Cap. vasc. . . . .	120	4	40	1	24	—

## NUMERO DEGLI AMMIRAGLI E DEI CAPITANI DI

Amm. Sq. . . . .	12	—	2	—	2	—
Amm. Div. . . . .	21	—	7	—	3	—
Contramm. . . . .	21	—	6	—	4	—
Cap. vasc. . . . .	221	11	65	5	42	—

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

## PERMANENTE EFFETTIVO DELLA MARINA

Medici	Farmac.	Commissariato		Capitaneria di porto		Totale	TOTALI GENERALI	
		N	SP	N	SP			
—	—	—	—	—	—	10		
1	—	1	—	1	—	22	A amm.	70
4	—	4	—	5	—	38	B cap. v.	277
22	1	28	1	35	1	277	A + B	347

## VASCELLO PREVISTI DALL'ARTICOLO 3 LEGGE 804/1973 PER LA MARINA

—	—	—	—	—	—	16		
2	—	2	—	2	—	37	A amm.	104
6	—	6	—	8	—	51	B cap. v.	508
38	2	56	3	61	4	508	A + B	612

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

## ORGANICI DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO

	Naviganti		Servizi	Ingegneri	Chimici
	N	SP			
Gen. SA . . . . .	8	—	—	1	—
Gen. DA . . . . .	14	—	1	2	—
Gen. Br. A . . . . .	22	—	2	4	1
colonnelli . . . . .	140	5	32	37	4

## NUMERO DEI GENERALI E DEI COLONNELLI

Gen. SA . . . . .	13	—	—	1	—
Gen. DA . . . . .	20	—	2	4	—
Gen. Br. A . . . . .	36	—	3	8	1
colonnelli . . . . .	289	18	73	50	8



## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

## PERMANENTE EFFETTIVO DELL'AE RONAUTICA

Fisici	Ass. tecn.	Commissar.	Ammin.	Medici	Totale	TOTALI GENERALI	
—	—	—	—	—	9		
—	—	1	—	1	19	A generali	65
1	—	3	—	4	37	B colonnelli	284
8	4	27	1	26	284	A + B	349

## PREVISTI DALL'ARTICOLO 3 LEGGE 804/1973 PER L'AERONAUTICA

—	—	—	—	—	14		
—	—	2	—	2	30	A generali	105
2	—	6	—	5	61	B colonnelli	558
14	20	41	8	37	558	A + B	663

Tra tutti questi numeri è difficile stabilire quali corrispondono alle reali esigenze organiche delle Forze armate, soprattutto perché non ci si può riferire, come si dovrebbe, a leggi organiche. L'affermazione dell'amministrazione, che i numeri massimi della legge 10 dicembre 1973, n. 804, esprimano le attuali esigenze delle Forze armate, ancorché veritiera, non è documentata, né ci è dato di verificarla in rapporto allo strumento militare che nella sua reale entità non è noto alle Camere. Sembra a noi che, pur essendo necessario il riesame delle dotazioni della dirigenza previste con la legge del 1955, in mancanza di uno specifico accertamento, non si possa dare per scontato, né che i numeri della predetta legge di avanzamento siano inadeguati, né che quelli della legge 10 dicembre 1973, n. 804, non siano corrispondenti alle nuove esigenze.

Per quali ragioni? Ne ricordiamo alcune.

La « meccanica » dell'avanzamento, prima di tutto. Per effetto delle vacanze normalizzate è inevitabile il soprannumero nei diversi gradi (da colonnello in su). Il personale in soprannumero, mantenuto in servizio per motivi di opportunità, preme per determinare nuovi incarichi indipendentemente dall'esistenza di effettive esigenze, inducendo altresì a spingere verso l'alto i gradi attribuiti a determinati incarichi (ad esempio, il capo ufficio del segretario generale da colonnello che era nel 1965, è ora un generale di corpo d'armata). Se per sanare questa situazione e per rendere possibile uno sviluppo di carriera meno faticoso e penalizzato si pone il problema di modificare i numeri previsti dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, preliminarmente si dovrà decidere in quali termini occorre modificare un sistema di avanzamento (reintroduzione del criterio dell'anzianità congiunta al merito, eliminazione delle vacanze obbligatorie) e comunque in quale misura è necessario allontanarsi dalle cifre del 1955.

La ristrutturazione dello strumento militare, in secondo luogo. Ancorché siano convalidate le ragioni che motivano la definizione di nuove dotazioni organiche dei

gradi, in rapporto ad una carriera dirigenziale tipo, in nessun caso si potrà prescindere dalla ristrutturazione che costituisce un essenziale punto di riferimento non essendo state finora abrogate le vecchie leggi organiche delle Forze armate. Non sembra possibile infatti che l'esigenza di ufficiali dei diversi gradi possa essere calcolata senza tener conto della effettiva nuova struttura organica dei comandi, dei reparti e degli enti delle forze armate atteso soprattutto che la ristrutturazione avrebbe portato, rispetto al 1955, ad una riduzione di essi, (ma soprattutto quelli di minore rilevanza) e quindi delle esigenze di colonnelli e di generali.

In più di una occasione il Governo ha illustrato alle Commissioni difesa della Camera e del Senato, il punto di vista dell'amministrazione militare sugli elementi che condizionano l'assetto delle forze armate, riassumendolo successivamente nel libro bianco (1<sup>a</sup> edizione, 1977). « Una radicale ristrutturazione delle nostre Forze armate — conseguente, sul piano politico-strategico, alla rivalutazione delle ipotesi di conflitto convenzionale — è stata imposta dalla concomitante influenza di un complesso di fattori interni d'ordine politico, economico e funzionale, quali:

l'andamento delle assegnazioni finanziarie per la difesa;

lo squilibrio esistente nel quadro dei bilanci della difesa tra le spese per il personale e quelle per l'esercizio e l'ammodernamento;

la necessità — spirituale, operativa e tecnica — di portare avanti la concezione interforze;

le sempre più pressanti istanze di una società civile in continua evoluzione e le conseguenti incidenze sulla società militare.

Da ciò consegue un organismo militare — inteso nelle sue componenti: operativa, logistica, territoriale tecnico amministrativa — formato da meno uomini, ma meglio armati, meglio equipaggiati e meglio addestrati, da un organismo militare cioè inserito in un contesto articolato in maniera più funzionale e di minor costo ».

Tuttavia le esposte conclusioni del libro bianco, come si desume dalle tesi sostenute dal governo per avvalorare le modifiche alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, non sembrano trovare riscontro nella realtà. Ancorché senza seguito, come nel caso della preannunciata soppressione di una regione aerea poi mantenuta in vita con la costituzione della dipendente direzione di amministrazione (si veda il disegno di legge n. 409 Camera), i programmi della ristrutturazione sono stati operanti. Viceversa, secondo l'amministrazione della difesa, che trascura perfino le correlazioni che, indubabilmente sussistono tra i volumi di ufficiali e di sottufficiali, la riduzione di un terzo delle forze operative e delle diverse aree tecnico amministrative non solo non avrebbe inciso sull'assetto della dirigenza, ma anzi ne richiederebbe l'aumento nella misura di circa il 90 per cento elevandone i numeri dai 1559 del 1955 ai 2975 del 1973. Così come è esposta, questa tesi non risulta motivata e francamente appare paradossale.

Riteniamo che questa situazione debba essere affrontata in termini più adeguati e che siano maturati i tempi per compiere una duplice operazione:

l'accertamento accurato e dettagliato dell'ordinamento delle Forze armate, scaturito dalla ristrutturazione; delle esigenze, in relazione ad esso, di personale dirigente e non dirigente; delle modifiche da apportare di conseguenza alla legge di avanzamento, unitamente alla esposizione dei provvedimenti legislativi che il governo intende promuovere;

l'attribuzione al Ministro della difesa di una delega per definire l'ordinamento quadro delle Forze armate, in base a precisi criteri e principi direttivi e previa comunicazione alle Camere dell'accertamento predetto, nell'intento di spingere l'amministrazione, di fronte ad una ristrutturazione già operante, ad assumere la responsabilità legislativa della deliberazione assunta.

Un riordinamento così ipotizzato abbisogna di tempi lunghi e come è messo in evidenza dalla stessa amministrazione,

pone l'esigenza di adottare, *medio tempore*, alcuni urgenti provvedimenti. Anche in questo caso sarebbe tuttavia necessario evitare provvedimenti parziali, contraddittori e sostanzialmente corporativi; il Governo però non sembra condividere questa esigenza proponendosi con le modifiche alla legge 10 dicembre 1973, n. 804;

di perpetuare la presenza di ufficiali a disposizione incentivando una proliferazione per superare la quale fu all'origine concepita e motivata la legge 10 dicembre 1973, n. 804;

di introdurre, collateralmente all'avanzamento normalizzato, un avanzamento del tutto svincolato dalle dotazioni della legge 12 novembre 1955, n. 1137, estendendo ed ampliando le agevolazioni concesse dall'articolo 4 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 (che consentiva la promozione di tenenti colonnelli non sulla base delle vacanze normalizzate, bensì su quelle ipotetiche riferite ai numeri massimi), indipendentemente dall'esistenza o dall'accertamento di posti di impiego da ricoprire;

di trattenere in servizio il personale collocato a disposizione, o per effetto della legge di avanzamento (12 novembre 1955, n. 1137), o per promozione attuata in base alla legge 10 dicembre 1973, n. 804 e alle successive modifiche (se verranno approvate), purché le esistenze siano contenute nei numeri chiusi, con ciò qualificando i predetti numeri massimi quali effettivi posti da ricoprire per impieghi di fatto inesistenti;

di assicurare a questo personale, indipendentemente dall'incarico assolto, ed anche in assenza di impiego un trattamento economico analogo a quello riconosciuto al personale in servizio permanente effettivo;

di contenere il prevedibile affollamento dei vertici dirigenziali mediante un meccanismo di esodo (collocazioni in aspettativa per riduzione di quadri) che però riduce l'incidenza e la portata di quello già fissato con la legge 10 dicembre 1973, n. 804;

di conferire la promozione a disposizione ora per allora al personale già collocato in ausiliaria tra la data di entrata in vigore della legge 10 dicembre 1973, n. 804 (6 gennaio 1974) il cui articolo 1 abrogava la promozione « a disposizione » dal giorno antecedente a quello del raggiungimento del limite di età e la entrata in vigore della legge 5 maggio 1976, n. 187, il cui articolo 20 tale promozione reintroduceva.

A giudizio dei proponenti il Governo dovrebbe riflettere sulle conseguenze morali e funzionali di una decisione che esporrebbe immediatamente le Forze armate ad una critica di proliferazione dei quadri e di deliberato rovesciamento degli orientamenti di revisione, di snellimento, di riordinamento fissati con i programmi della ristrutturazione, comunicati alle Camere e confermati con il libro bianco della difesa. (Per quanto riguarda gli oneri conseguenti alle modifiche apportate dal disegno di legge alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, questi sono stati definiti « rilevantissimi » dal rappresentante del Ministero del tesoro in sede di Comitato pareri - Bollettino delle commissioni del 20 dicembre 1978). Le condivise preoccupazioni di non penalizzare ingiustamente personale che ha servito lo Stato con devozione, e di non disperdere forze tuttora valide debbono trovare soluzioni congrue e responsabili ma non devono integrare provvedimenti meramente assistenziali scaricando sull'amministrazione pesi non funzionali con una conseguente incidenza negativa, non solo di ordine morale, sul personale in servizio permanente effettivo. A questo fine ci sembra più corretto proporre di riconsiderare i problemi della dirigenza militare sotto il profilo della formazione (rendendola aperta fin dall'inizio anche all'impiego civile pubblico e privato); della carriera, introducendo il sistema di avanzamento ad anzianità congiunta al merito e compensando eventualmente le mancate promozioni non funzionali con l'attribuzione della progressione economica amministrativa, che comporta lo sganciamento del trattamento economico del per-

sonale militare da quello civile; del trasferimento a domanda o per limiti di età in un ruolo civile per un possibile impiego diverso.

Non si possono perciò condividere le proposte del Ministro della difesa contenute nel disegno di legge che meritano una critica dettagliata.

Per valutare l'articolo 1 del disegno di legge governativo occorre ricordare che l'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, svincola le promozioni dalla esistenza di effettive vacanze nel grado superiore e dispone che per effettuare le promozioni medesime, qualora non si siano formate corrispondenti vacanze, vengono collocati in soprannumero, nell'ordine di ruolo, tanti ufficiali quante vacanze occorrono per completare il numero delle promozioni da effettuare (con la conseguenza di una proliferazione nei vari gradi indipendentemente dalle effettive esigenze).

Questi ufficiali in soprannumero sono collocati nella posizione a disposizione quando, essendo stati sottoposti a valutazioni per almeno tre volte, non abbiano conseguito la promozione; qualora si tratti di ufficiali che per il grado rivestito non siano nella condizione di conseguire ulteriori promozioni (esempio, i generali di corpo d'armata); la collocazione a disposizione scatta dopo due anni di permanenza nel soprannumero.

Gli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, al fine di agevolare un esodo al 31 dicembre 1978 per normalizzare la situazione dei ruoli, prevedevano che:

a) qualora con le promozioni da effettuarsi in servizio permanente effettivo e sulla base della legge di avanzamento non fosse stato raggiunto il numero chiuso previsto per i colonnelli si dovesse dar luogo alla promozione di tanti tenenti colonnelli fino al completamento del predetto numero chiuso (in pratica questo principio consentiva di sfondare il tetto degli organici previsti dalle tabelle allegata alla legge di avanzamento 12 novembre 1955, n. 1137);

b) di questo beneficio potevano usufruire i tenenti colonnelli collocati in so-

prannumero, o nella disposizione, ai sensi del citato articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, ovvero valutati per almeno tre volte, dichiarati idonei e non iscritti in quadro, rimuovendosi in tal modo l'ostacolo rappresentato dalla legge di avanzamento che, nelle predette condizioni, precludeva agli ufficiali in questione la possibilità di ulteriori promozioni.

La norma proposta dal Governo (articolo 1 del disegno di legge così come risulta approvato dal Senato) ripete, ampliandoli e prolungandoli indefinitivamente nel tempo i benefici già concessi poiché consente nuove promozioni a favore del personale a disposizione riducendo ulteriormente od eliminando del tutto i previsti requisiti, senza riguardo per le spequazioni che continuerebbero a manifestarsi nei confronti del personale in servizio permanente effettivo.

L'articolo 2 del disegno di legge del Governo, dando ulteriore seguito al principio già introdotto, di tendere ad eliminare ogni condizione per il trasferimento nella disposizione, autorizza il collocamento in tale posizione (precostituendo in tal modo il diritto alla promozione) di quei tenenti colonnelli, valutati, dichiarati idonei, e non iscritti in quadro, per almeno tre volte, che in base alle vigenti norme non potrebbero conseguire più alcuna promozione.

In riferimento alle disposizioni contenute nel primo e nel secondo comma dell'articolo 5, tenuto presente che la legge 10 dicembre 1973, n. 804, con l'articolo 7 fissava il criterio di collocare in aspettativa per riduzione di quadri le eccedenze che si fossero verificate, rispetto al numero massimo e per effetto della legge di avanzamento, notiamo che viene modificato il predetto meccanismo limitandone la efficacia al solo anno 1979. Pertanto, in conseguenza della predetta norma, a partire dal 1980, non essendo più prevista la collocazione in aspettativa degli ufficiali eccedenti il numero chiuso, si determina lo sfondamento dei numeri massimi con la creazione di una nuova proliferazione di colonnelli e generali.

Occorre anche osservare che il III comma dell'articolo in parola può determinare un implicito incremento del numero chiuso dei colonnelli dell'esercito. Infatti l'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, fissa la cifra di 1.379 riferendola a tutti i colonnelli dell'esercito che comprendono, oltre agli appartenenti alle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, anche i carabinieri, il R.S.U. e quelli dei servizi (servizi tecnici, sanità, commissariato, amministrazione, sussistenza) mentre la predetta disposizione riferisce il numero indicato ai soli colonnelli delle armi gettando le premesse per un necessario, successivo, conseguente incremento di numeri chiusi.

Per meglio valutare l'articolo 3 della proposta governativa occorre ribadire che la legge 10 dicembre 1973, n. 804, tendeva ad eliminare dai ruoli il personale a disposizione incentivando l'esodo (politica seguita ed attuata, per il personale civile, dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, mai modificato). Ed infatti, per effetto dei benefici di carriera concessi, un colonnello a disposizione con 31 anni di servizio, 50 anni di età, senza carico di famiglia, che esodi, percepisce un trattamento complessivo di quiescenza di lire 643.640 contro un trattamento economico di attività di servizio di lire 698.350 ed un generale a disposizione, con 34 anni di servizio, 53 anni di età e senza carico di famiglia che esodi, percepisce un complessivo di quiescenza di lire 793.230, contro un trattamento di attività di servizio di lire 801.464. Ciò premesso, la previsione di una aspettativa per riduzione di quadri, oltre ad essere in un certo qual modo imposta dall'articolo 21 della legge 10 aprile 1954, n. 113, costituiva e costituisce una possibilità per l'ufficiale di permanere in una condizione di stato che gli consente di beneficiare dei possibili, futuri miglioramenti economici concessi alla categoria cui appartiene.

In questo quadro non sembra del tutto accettabile il contenuto dell'articolo 3 citato il quale provvede a modificare il

trattamento economico previsto per il personale in aspettativa stabilendo:

la corresponsione degli assegni nella misura dei 9/10 anziché dei 4/5 dello stipendio;

l'erogazione, non prevista in precedenza e nella misura indicata (9/10) delle indennità:

di funzione;

di impiego operativo di base e di istituto;

integrativa speciale;

assegni di famiglia;

(le ultime due in misura intera).

Occorre anche osservare che le disposizioni del III e del IV comma dell'articolo 3 sembrano gettare le premesse per la inclusione nel « relativo trattamento di quiescenza » anche della indennità di impiego operativo che, a differenza di quelle di istituto e di aeronavigazione, non sono pensionabili.

C'è inoltre da notare che la dizione del VII comma, di attribuzione del trattamento di quiescenza, a cui viene aggiunto « qualsiasi altro beneficio spettante », fa sorgere il dubbio che si sia voluto estendere surrettiziamente la pensionabilità delle indennità di impiego operativo (ma solo per il personale in questione, oltre tutto determinando una disparità di trattamento inammissibile).

Il Governo, spinto dall'esigenza di andare incontro alle istanze dei quadri dirigenti ed, in particolare, di coloro che, avendo già goduto dei benefici elargiti allo scopo di agevolarne l'esodo, desiderano ora permanere in servizio per godere di eventuali, futuri benefici economici che potrebbero essere concessi alla categoria (ma analoga previsione non è stata fatta per il personale civile al quale il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concesse benefici analoghi a quelli della legge 10 dicembre 1973, n. 804, con norme che non sono state sottoposte a successive modifiche se non per quanto riguarda le forze di polizia) non ha ritenuto di cogliere l'occasione delle modifiche alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, per eliminare le disparità conseguenti

alla esclusione del personale militare dagli accordi triennali organizzazioni sindacali-amministrazione statale ex articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382, atteso che non si è voluto affermare il principio dello sganciamento del trattamento economico del personale militare da quello civile. Ed invero, al personale militare non fu concessa l'anticipazione di lire 20.000 e l'integrazione di pari importo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268 ed alla legge 28 aprile 1976, n. 155 (anticipazione ed integrazione concessa, invece, al personale dirigente civile ed ai magistrati). La legge 14 aprile 1977, n. 112, invece estese al predetto personale (dirigenti compresi) lo ulteriore anticipo di lire 25.000 a datare dal 1° febbraio 1977 e l'integrazione di lire 45.000 sulla tredicesima mensilità (integrazione che, come importo, risultava uguale a quello corrisposto al personale civile dirigente e non dirigente).

La successiva legge 17 novembre 1978, n. 715, ha esteso, al solo personale non dirigente, l'ulteriore anticipo di lire 10.000 concesso al personale civile non dirigente, ma ha anche previsto una integrazione di sole lire 35.000 della tredicesima mensilità, integrazione che, per il personale civile non dirigente, ammonta a lire 55.000 (detta legge 17 novembre 1978, n. 715, ha escluso, dai benefici il personale dirigente civile e militare).

Questa discontinuità e contraddittorietà di comportamenti e più in generale la constatazione che il metodo negoziale sindacati-Governo per la definizione dei trattamenti economici del personale statale non si estende ai militari delle Forze armate ci inducono a formulare la proposta di disciplinare in termini più adeguati, di programmazione e di coordinamento, la definizione dei trattamenti retributivi riguardanti gli appartenenti alle Forze armate medesime che per quanto riguarda gli stipendi sono fermi al 1972 ed a suggerire misure immediate di adeguamento e di perequazione volte anche ad eliminare inammissibili sperquazioni che suggeriscono la revisione delle indennità connesse conglobandole nello stipendio.

In conclusione, l'intendimento dei proponenti è duplice; di avviare una legislazione organica nella complessa e mai convenientemente affrontata materia dell'ordinamento delle Forze armate, dell'avanzamento degli ufficiali — compresi quelli di complemento — delle procedure da seguire per disciplinare i trattamenti economici e, in secondo luogo, di assicurare immediatamente, con opportune misure, l'accoglimento di talune richieste apparse a tutti urgenti ed indifferibili. Per queste ragioni gli articoli 1, 2, 3 e 4 riguardano nell'ordine: relazione sull'ordinamento, gli organici, l'avanzamento, la programmazione dei trattamenti economici e normativi del

personale militare delle Forze armate; la delega al Governo per provvedere alla legge-quadro dell'ordinamento delle Forze armate; e infine la delega per il testo unico delle leggi e delle nuove procedure di avanzamento. Gli articoli 5, 6, 7 e 8 si riferiscono invece, oltreché alla integrazione immediata delle commissioni di avanzamento, a misure immediatamente operative, quali il trattenimento in servizio del personale militare dirigente a disposizione, il trattamento economico del personale impiegato, le attribuzioni dei dirigenti militari e la estensione dei benefici economici già concessi ai dipendenti civili dello Stato.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

*(Relazione del ministro della difesa in merito agli organici del personale militare dirigente e degli ufficiali, nonché alla attuazione della ristrutturazione delle Forze armate).*

Allo scopo di verificare, in rapporto alle diverse esigenze operative e territoriali connesse con l'attuazione della ristrutturazione delle Forze armate, la congruità degli organici degli ufficiali e dei generali dell'esercito e dell'aeronautica, nonché degli ammiragli e dei capitani di vascello della marina, fissati con legge 12 novembre 1955, n. 1137, ed altresì allo scopo di valutare se i numeri chiusi, disposti con l'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, per il personale militare dirigente delle Forze armate, compresa l'arma dei carabinieri, corrispondono o meno alle predette nuove esigenze, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa comunica alle Camere una relazione concernente:

a) l'accertamento delle dotazioni organiche proposte per i generali e gli ammiragli, ed altresì per gli ufficiali dei rima-

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

menti gradi di ciascuna Forza armata, compresa l'arma dei carabinieri, distinte per arma e per specialità, per servizio e per corpo, con la specifica individuazione, per gli ufficiali generali, dei posti di impiego;

b) l'accertamento del numero degli ufficiali di complemento, compresi quelli stabilizzati in servizio, distinti per arma e specialità, per servizio e per corpo di ciascuna Forza armata inclusa l'arma dei carabinieri;

c) l'indicazione delle conseguenti e connesse modificazioni da apportare alla legge di avanzamento;

d) l'applicazione del metodo della programmazione per la predetta ristrutturazione; l'indicazione degli strumenti legislativi ritenuti necessari; la definizione degli oneri conseguenti, da prevedere con la legge finanziaria.

Con la medesima relazione, il Ministro della difesa comunica alle Camere lo stato di attuazione della ristrutturazione delle Forze armate, con particolare riguardo alla attuazione degli obiettivi a breve termine concernenti la revisione e il ridimensionamento delle componenti operative delle Forze armate; degli organi delle aree addestrative e logistico-territoriali di ciascuna Forza armata; della organizzazione territoriale periferica; dell'area industriale della difesa (arsenali e stabilimenti di lavoro a carattere interforze), nonché degli obiettivi a medio termine riguardanti la revisione e il ridimensionamento degli organi del vertice tecnico-militare; della organizzazione centrale tecnico-amministrativa; dell'organizzazione territoriale e logistica in senso interforze; ed altresì i problemi del personale (militare e civile) connessi con le modifiche agli ordinamenti e alle strutture.

## ART. 2.

*(Programmazione dei trattamenti economici e normativi del personale militare).*

Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito l'organo nazionale della rappresentanza militare, costituito in base alla legge 11 luglio



1978, n. 382, provvede alla programmazione triennale orientativa dei trattamenti economici e normativi del personale militare appartenente alle Forze armate.

Il predetto programma ed i suoi periodici aggiornamenti sono sottoposti all'esame delle Camere, unitamente alla indicazione degli strumenti legislativi che il Governo intende promuovere per la sua attuazione.

Per la prima attuazione della disposizione di cui ai commi precedenti, entro il 31 marzo 1979, il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, trasmette alle Camere una relazione che, oltre ad illustrare i criteri, i contenuti ed i vincoli della predetta programmazione, indica i provvedimenti di urgenza per estendere al personale militare delle Forze armate, in quanto compatibili, i trattamenti economici e normativi riconosciuti ai dipendenti dello Stato con gli accordi negoziali sindacati-Governo, ratificati dalle Camere con le leggi di copertura 28 aprile 1976, n. 155, 14 aprile 1977, n. 112, e 17 novembre 1978, n. 715.

I risultati della programmazione dei trattamenti retributivi e normativi del personale militare delle Forze armate, nonché il quadro complessivo di tali trattamenti, comprese le particolari indennità che vengono erogate, sono illustrati, con una relazione annuale allegata allo stato di previsione della spesa della difesa.

### ART. 3.

*(Delega al Governo  
per l'ordinamento delle Forze armate).*

Il Governo della Repubblica, previa presentazione e comunicazione alle Camere della relazione di cui al precedente articolo 2, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita una commissione composta di dieci senatori e di dieci deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive assemblee, è delegato ad emanare norme aventi valore di legge per la definizione dell'ordinamento delle Forze armate.

Il predetto ordinamento è fissato sulla base dei principi della pianificazione interforze e della programmazione di Forza armata, compresa l'arma dei carabinieri, ed altresì in riferimento ai criteri della ristrutturazione, con particolare riguardo alle seguenti esigenze:

a) definizione del quadro dei comandi, dei reparti, degli enti interforze e di Forza armata che costituiscono lo strumento militare della difesa, prevedendo in particolare: la integrazione interforze dei comandi territoriali; la unificazione interforze e di Forza armata dei servizi tecnici, di amministrazione, di sanità; la soppressione dei comandi, dei reparti, degli enti, ripetitivi ovvero non più necessari nell'ambito del nuovo strumento militare interforze;

b) determinazione delle procedure per l'adeguamento costante dell'ordinamento delle Forze armate, nell'ambito della legge quadro di ordinamento, con la previsione in particolare del decreto del Ministro della difesa per la costituzione e lo scioglimento dei comandi, dei reparti e degli enti fino al livello di battaglione, di gruppo o di reparto equipollente; del decreto del Presidente della Repubblica, fino al livello di corpo d'armata o di reparto equipollente; della legge ordinaria per quelli superiori;

c) fissazione del metodo della programmazione per il reclutamento e l'immissione in servizio permanente del personale ufficiali, sottufficiali e volontari, in relazione alla struttura operativa e territoriale realizzata con riguardo alle diverse forme di reclutamento e di immissione nei ruoli dell'amministrazione della difesa per il personale ufficiale proveniente dalle accademie militari, dal complemento, dai sottufficiali, ovvero a nomina diretta nonché per il personale sottufficiali e volontari, e mediante concorsi pubblici per numeri di posti proporzionati alle vacanze organiche da ricoprire nei ruoli del servizio permanente dei sottufficiali e del servizio permanente effettivo degli ufficiali.

## ART. 4.

(Delega al Governo

*in materia di avanzamento degli ufficiali).*

Entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, previa presentazione alle Camere della relazione di cui al precedente articolo 2, sentita una commissione parlamentare composta di 10 deputati e di 10 senatori nominati dai Presidenti delle rispettive assemblee, è delegato a raccogliere e a coordinare in un testo unico le norme relative all'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate, apportando le modifiche necessarie per attuare i seguenti principi e criteri direttivi:

1) prevedere l'avanzamento: per anzianità, previo giudizio di promovibilità, per le promozioni a tenente ed a tenente colonnello; per anzianità congiunta al merito, per le promozioni a capitano ed a maggiore; a scelta, per le promozioni a colonnello e gradi superiori;

2) subordinare le promozioni alle effettive vacanze organiche;

3) integrare le commissioni di avanzamento con rappresentanti del personale designati dall'organo nazionale della rappresentanza, costituito in base alla legge 11 luglio 1978, n. 382;

4) attribuire, ai diversi titoli, un punteggio prestabilito con decreto del Ministro della difesa, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* e registrato presso la Corte dei conti;

5) prevedere la pubblicità degli atti connessi con il procedimento dell'avanzamento ed in particolare dei processi verbali delle commissioni relative che in ogni caso debbono dare notizia delle proposte del relatore e dei punteggi attribuiti da ciascun componente della commissione;

6) introdurre, avverso il giudizio di avanzamento, il ricorso gerarchico al Ministro della difesa;

7) prevedere norme transitorie per l'adeguamento delle procedure in atto ai nuovi criteri di avanzamento;

8) definire le norme coordinate ed unificate per l'avanzamento degli ufficiali di complemento e di quelli del ruolo di onore.

Con decorrenza immediata e fino all'entrata in vigore del testo unico di cui al comma precedente le commissioni di avanzamento, previste dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono integrate, da due ufficiali di pari grado, ruolo e specializzazione dell'ufficiale sottoposto a valutazione. La designazione dei predetti ufficiali compete alle commissioni di categoria di ognuna delle sezioni di Forza armata dell'organismo nazionale di rappresentanza.

Con la stessa decorrenza, avverso il giudizio di avanzamento pronunciato dalle commissioni, è ammesso ricorso gerarchico al Ministro della difesa. A tali fini è assicurata agli interessati la conoscenza degli atti connessi con il procedimento dell'avanzamento, compresi i processi verbali delle commissioni medesime i quali debbono in particolare recare notizia particolareggiata delle proposte del relatore e dei punteggi attribuiti da ciascuno dei componenti della commissione d'avanzamento.

#### ART. 5.

*(Impiego o trattenimento in servizio permanente effettivo del personale militare dirigente a disposizione).*

Per sopperire a temporanee deficienze organiche, non più ricopribili ai sensi dell'articolo 20 della legge 10 aprile 1954, n. 113, realizzatesi nei comandi e nei reparti dell'esercito, della marina e dell'aeronautica per effetto dell'applicazione dell'articolo 17 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, il Ministro della difesa, previa specifica individuazione delle predette deficienze, mediante uno o più decreti ricognitivi, preventivamente comunicati alle Camere, registrati alla Corte dei conti e

pubblicati sulla *Gazzetta ufficiale*, è autorizzato a trattenere in servizio, a scelta, tra coloro che ne fanno domanda, personale in servizio permanente a disposizione, a partire dal 1° gennaio 1979.

Il trattenimento in servizio è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, da pubblicarsi sulla *Gazzetta ufficiale*.

La scelta del personale da trattenere è operata sulla base di criteri obiettivi e predeterminati, stabiliti con decreto ministeriale da pubblicarsi sulla *Gazzetta ufficiale*.

I decreti di trattenimento in servizio ed i relativi atti presupposti sono pubblici.

#### ART. 6.

*(Trattamento economico del personale impiegato).*

Il personale militare a disposizione, collocato in aspettativa per riduzione di quadri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, nonché delle disposizioni della legge di avanzamento 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è iscritto in uno speciale ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per l'eventuale impiego in incarichi dirigenziali o direttivi delle pubbliche amministrazioni e delle aziende di Stato.

Nel ruolo predetto il personale è iscritto in base al criterio dell'anzianità di servizio maturata e distinto per specializzazioni.

Allorché impiegato, in sostituzione del trattamento goduto, al predetto personale spetta una retribuzione, comunque non inferiore al trattamento goduto in servizio per il grado rivestito, determinata con decreto motivato del ministro del tesoro.

#### ART. 7.

*(Attribuzioni per i dirigenti militari).*

Al personale militare che, a prescindere dal grado, riveste incarichi corrispon-

denti a quelli devoluti ai primi dirigenti, ai dirigenti superiori e ai dirigenti generali, sono devolute le stesse attribuzioni previste, per i dirigenti civili, dagli articoli 2 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni.

Le suddette attribuzioni, conferite con decreto ministeriale, registrato dalla Corte dei conti, sono specificatamente indicate nel predetto provvedimento con riferimento alle attribuzioni previste per il personale dirigente civile dal citato decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni.

#### ART. 8.

*(Estensione dei benefici economici al personale militare).*

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della difesa, le anticipazioni a titolo di acconto, e le integrazioni della tredicesima mensilità concesse al personale civile dello Stato di cui alle leggi di copertura 28 aprile 1976, n. 155, 14 aprile 1977, n. 112, e 17 novembre 1978, n. 715, sono estese, nella medesima forma, con gli stessi limiti e con le esclusioni ivi previste, al personale militare non dirigente delle Forze armate.

Ai conseguenti oneri valutati in 2.500 milioni di lire si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.